Sentenza del 17/04/2019 n. 10665 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

La H. S.p.A. adiva la C.T.P. di Savona per impugnare il provvedimento, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 30/10/2009, di diniego di rimborso dei dazi assolti in sede di importazione di carne avariata (e quindi difettosa).

La C.T.P., accogliendo il ricorso con la sentenza n. 133/03/10 del 26/4/2010, dichiarava illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione e riconosceva il diritto al rimborso.

L'appello dell'Agenzia delle Dogane veniva accolto dalla C.T.R. della Liguria con la sentenza n. 122, depositata il 13/11/2013; il giudice di secondo grado considerava la società decaduta dal termine semestrale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ex art. 136) per richiedere la distruzione dei prodotti avariati e aggiungeva che il campione esaminato all'atto dell'importazione dimostrava che la merce era in buono stato.

Avverso tale decisione la H.S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Motivi della decisione

1. Al presente giudizio si applica - stante il rinvio del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49 - l'art. 327 c.p.c., come modificato della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, per i giudizi successivi alla data della sua entrata in vigore (4/7/2009).

Il prescritto termine decadenziale di sei mesi per il ricorso per cassazione decorre, pacificamente, "dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti" (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5946 del 08/03/2017, Rv. 643241-01).

Nella fattispecie in esame il termine per proporre l'impugnazione, decorrente dal 13/11/2013, scadeva il 13/5/2014.

Il ricorso per cassazione di H. è stato portato alla notifica il 20/5/2014: ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

2. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella

misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza